

## **STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL**

### **SETTIMO GIORNO**

#### **SEZIONE I – NATURA GIURIDICA, NOME, SCOPO, TERRITORIO, SEDE, ENTITA' COSTITUTIVE**

##### **ART. 1 - Natura giuridica e nome**

1. L'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, da ora in poi denominata Unione, ai sensi degli artt. 19 e 23 della Legge 22 novembre 1988, n. 516, assume la qualifica di Ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto.
2. L'Unione può utilizzare sia l'acronimo «UICCA», sia la denominazione «Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno».

##### **ART. 2 – Scopo**

1. Lo scopo dell'Unione è di favorire la proclamazione dell'Evangelo eterno nel contesto del messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14:6-12 a tutte le genti all'interno del suo territorio, invitandole ad accettare Gesù come personale salvatore e a unirsi alla Chiesa, e sostenendole in preparazione del suo prossimo ritorno.
2. L'Unione non ha scopo di lucro.

##### **ART. 3 – Relazioni**

1. L'Unione è parte della Divisione Inter-Europea della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, da ora in poi denominata EUD, un'organizzazione della Chiesa mondiale, e tutti i piani, regolamenti e procedure di questa Unione saranno in armonia con i regolamenti e le procedure della EUD e della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, da ora in poi denominata Conferenza Generale.
2. L'Unione perseguirà la missione della Chiesa in armonia con le dottrine, i

programmi e le iniziative adottate e approvate dalla Conferenza Generale nelle sue sessioni quinquennali.

#### **ART. 4 - Territorio e sede**

- 1.** L'Unione opera nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Repubblica di Malta.
- 2.** Per facilitare il lavoro pastorale, all'interno del territorio dell'Unione possono essere costituiti dei Campi.
- 3.** La sede legale dell'Unione è in Roma, Lungotevere Michelangelo 7.
- 4.** Il Comitato esecutivo in caso di emergenza può cambiare temporaneamente la sede dell'Unione.

#### **ART. 5 - Entità costitutive**

- 1.** Le entità costitutive di questa Unione sono le chiese locali che siano state o che saranno organizzate in qualsiasi parte del territorio sotto la sua giurisdizione e che sono state accettate nella fratellanza delle chiese durante una sessione dell'Assemblea.

### **SEZIONE II - ORGANI**

#### **ART. 6 - Organi**

- 1.** Sono organi dell'Unione:
  - a.** l'Assemblea;
  - b.** il Comitato esecutivo;
  - c.** il Presidente;
  - d.** il Segretario;
  - e.** il Tesoriere.

#### **ART. 7 – Assemblea**

- 1.** L'Assemblea dell'Unione assicura il buon andamento delle organizzazioni

appartenenti alla Chiesa cristiana avventista presenti nel territorio di cui all'art. 3 comma 1. Essa è, al tempo stesso, un mezzo d'arricchimento spirituale per tutti coloro che vi partecipano.

**2.** Le competenze dell'Assemblea sono:

**a.** discutere e approvare i rapporti statistici ed economico-finanziari dell'Unione, relativi al periodo che intercorre tra una sessione e l'altra dell'Assemblea, e i rapporti dei Ministeri/Dipartimenti/Servizi e dagli altri Enti, Istituzioni e Fondazioni che a essa fanno capo.

**b.** eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Unione, i responsabili dei diversi Ministeri/ Dipartimenti/Servizi, gli altri membri del Comitato esecutivo dell'Unione, tra i quali almeno 5 (cinque) membri laici, i 5 (cinque) membri della Commissione di Verifica, i Comitati direttivi, gli altri organi collegiali degli Enti e delle Istituzioni dell'Unione, secondo quanto previsto dal *Regolamento dell'Assemblea* e dai rispettivi statuti o regolamenti.

**c.** accettare nel seno dell'Unione le nuove chiese costitutesi nel corso dell'esercizio appena terminato e cancellare dall'elenco delle chiese dell'Unione le chiese già sciolte;

**d.** rilasciare a tutti gli operai che si adoperano per il conseguimento dello scopo dell'Unione (ministri di culto, missionari, colportori) una credenziale per il periodo che intercorre tra un'Assemblea e l'altra, anche ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge n. 516 del 1988;

**e.** formulare piani per il raggiungimento dello scopo dell'Unione;

**f.** adottare o modificare il presente statuto dell'Unione, il Regolamento dell'Assemblea dell'Unione, da ora in poi Regolamento dell'Assemblea;

**g.** svolgere tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento

dell'Assemblea.

**3.** La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, la loro composizione e i loro lavori, sono regolati dal Regolamento dell'Assemblea.

#### **ART. 8 - Comitato esecutivo e sue competenze**

**1.** Il Comitato esecutivo che viene eletto dall'Assemblea dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da non più di 21 (ventuno) membri e non meno di 13 (tredici) e comunque sempre in numero dispari. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Unione sono membri *ex-officio* del Comitato esecutivo. Gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati in base a quanto stabilito dal *Regolamento* dell'Assemblea. Il Presidente dell'Unione presiede il Comitato esecutivo e il Segretario dell'Unione è il Segretario del Comitato esecutivo stesso.

**2.** Gli officer della EUD e della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno sono membri *ex-officio* del Comitato esecutivo; essi sono in aggiunta al numero dei membri specificato nel comma precedente. Gli officer della EUD presenti alle riunioni del Comitato esecutivo che vorranno esercitare il loro diritto di voto non dovranno costituire più del 10% (dieci per cento) dei membri del Comitato presenti.

**3.** Nell'intervallo che intercorre tra due Assemblee ordinarie dell'Unione, il Comitato esecutivo ha l'autorità di:

- a.** esercitare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Unione;
- b.** nominare liberamente ministri di culto, missionari e colportori e a loro rilasciare o ritirare Licenze e Credenziali ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge n. 516 del 1988;
- c.** supplire a ogni vacanza che possa verificarsi per decesso, dimissioni o altro, fra i membri del Comitato esecutivo dell'Unione, dei Comitati esecutivi o direttivi delle Istituzioni e degli Enti, se così previsto dai rispettivi statuti, i responsabili dei diversi

Dipartimenti e i membri della Commissione di Verifica;

**d.** nominare gli organi esecutivi e/o direttivi delle Istituzioni, Enti, Fondazioni o altre organizzazioni facenti capo all'Unione, se così previsto dai rispettivi statuti;

**e.** adottare e modificare gli statuti e i regolamenti degli organismi di cui alla lettera d., se così previsto dai rispettivi statuti.

**4.** Il Comitato esecutivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e può essere convocato in qualsiasi momento e luogo dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Se il Presidente è assente dal territorio dell'Unione e non è stato designato nessun sostituto, la convocazione può essere fatta dal Segretario su richiesta scritta di 5 (cinque) membri del Comitato esecutivo.

**5.** Per le sedute del Comitato esecutivo il quorum è formato dalla metà più uno dei suoi membri.

**6.** Il Comitato esecutivo, al fine di snellire i propri lavori di ordinaria amministrazione, può nominare un Comitato amministrativo, composto da un numero minimo di 7 (sette) membri scelti all'interno dei componenti del Comitato esecutivo, al quale il Comitato esecutivo con propria delibera potrà delegare compiti specifici.

**7.** Le deliberazioni sono valide se votate a maggioranza semplice dei presenti votanti.

#### **ART. 9 - Gli ufficiali esecutivi (officer)**

**1.** Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono gli ufficiali esecutivi (officer) dell'Unione.

**2.** È loro dovere, in consultazione l'uno con l'altro, portare avanti il lavoro in accordo con i piani, i regolamenti e i programmi votati dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo dell'Unione. Questi piani, regolamenti e programmi dovranno essere in armonia con le dottrine e le decisioni adottate e approvate dalla Conferenza

Generale nelle sue sessioni quinquennali.

#### **ART. 10 - Il Presidente**

**1.** Il Presidente, che deve essere un pastore consacrato, è il legale rappresentante dell'Unione, ed eletto conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 516 del 1988 e successive modificazioni.

**2.** Il Presidente è il primo officer e rende conto del proprio operato, in consultazione con il Segretario e il Tesoriere, al Comitato esecutivo. Egli presiede il Comitato esecutivo dell'Unione e cura gli interessi di questa, in armonia con le decisioni del Comitato esecutivo stesso. Nello svolgere le sue funzioni egli si conforma alle policy della EUD e della Conferenza Generale, lavora in armonia con il Comitato esecutivo della EUD e in collaborazione con gli officer di quest'ultima.

**3.** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal Segretario e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Tesoriere.

#### **ART. 11 - Il Segretario**

**1.** Il Segretario, associato con il Presidente come officer, servirà sotto la direzione del Comitato esecutivo e svolgerà la funzione di vicepresidente del Comitato esecutivo. Il Segretario, in consultazione con il Presidente, renderà conto del suo operato al Comitato esecutivo.

**2.** Il Segretario redige il processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea e lo mette a disposizione dei delegati insieme alle discussioni dell'Assemblea, registrate in forma scritta o in altra forma di registrazione disponibile. Il segretario redige anche il processo verbale di ogni seduta del Comitato esecutivo e ha la responsabilità di inviarne una copia a tutti i membri del Comitato stesso, agli

officer dell'EUD e al presidente della Commissione di Verifica.

**3.** Egli deve raccogliere tutti i dati richiesti dal Presidente o dal Comitato e compiere ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

#### **ART. 12 - Il Tesoriere**

**1.** Il Tesoriere, associato con il Presidente come officer, servirà sotto la direzione del Comitato esecutivo. Il Tesoriere, in consultazione con il Presidente, renderà conto del suo operato al Comitato esecutivo.

**2.** Il Tesoriere ha la responsabilità di fornire un indirizzo in ambito finanziario, compito che include, ma non soltanto, il ricevimento, la salvaguardia e l'esborso di tutti i fondi in armonia con le delibere del Comitato esecutivo, la rimessa di tutti i fondi destinati alla EUD o alla Conferenza Generale in armonia con le *policy* della EUD, e di fornire informazioni finanziarie al Presidente e al Comitato esecutivo. Il Tesoriere deve fornire una copia dei bilanci agli officer della EUD.

**3.** Il Tesoriere deve verificare i libri della contabilità delle chiese locali, secondo le indicazioni del Working Policy della Conferenza Generale, presentare a intervalli regolari al Presidente e al Comitato esecutivo i rapporti economico-finanziari e compiere ogni altro dovere pertinente alla sua carica. Se per il Tesoriere risulta impossibile verificare la contabilità delle chiese locali, il Comitato esecutivo fa in modo di procurargli l'assistenza necessaria.

#### **ART. 13 - Direttori di Ministeri, Dipartimenti, Associazioni, e Servizi**

**1.** I Direttori di Ministeri, Dipartimenti, Associazioni, Servizi, di questa Unione operano sotto la direzione del Comitato esecutivo e del Presidente e svolgono una funzione consultiva nei confronti del territorio di competenza.

### **SEZIONE III - ALTRI ORGANISMI**

#### **ART. 14 - Costituzione, scioglimento e modificazione di organismi**

1. Sia l'Assemblea sia il Comitato esecutivo possono, disgiuntamente tra loro, costituire, sciogliere o modificare Enti, Istituzioni, Fondazioni, Società, Dipartimenti e Comitati e promuovere la nascita di Associazioni.

#### **ART. 15 - Funzionamento e gestione di organismi**

1. L'Unione, per il funzionamento di detti organismi, si serve di tutti gli organi, ministri di culto, missionari e i colportori da essa nominati e/o di altri collaboratori.

### **SEZIONE IV - PATRIMONIO E FINANZE**

#### **ART. 16 - Patrimonio e finanze**

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:

- a. tutti i beni mobili e immobili propri;
- b. le decime di tutte le chiese e dei membri isolati dell'Unione;
- c. gli assegnamenti della EUD e della Conferenza Generale;
- d. le donazioni pervenute a qualsiasi titolo, i lasciti e i legati;
- e. le offerte e i contributi.

2. L'Unione riconosce mensilmente alla EUD la decima parte di tutte le decime che riceve, o diversa quota fissata dal Comitato esecutivo della EUD e tutte le offerte fissate conformemente ai parametri stabiliti dal Comitato esecutivo della EUD.

3. L'Unione ridistribuisce mensilmente, alle chiese e a coloro che si prodigano per la realizzazione della missione dell'Unione, secondo principi di solidarietà e i regolamenti denominazionali, una quota delle decime e delle offerte ricevute.

#### **ART. 17 - Revisione dei conti**

1. La revisione dei conti dell'Unione è affidata al General Conference Auditing Service o altro organismo analogo della Conferenza Generale.

### **SEZIONE V - NORME FINALI**

#### **ART. 18 - Emendamenti allo Statuto**

**1.** Questo statuto può essere emendato dai 2/3 (due terzi) dei delegati presenti e votanti a ogni sessione dell'Assemblea. Se l'emendamento viene proposto in una sessione straordinaria, la notizia deve essere data assieme alla convocazione della stessa.

**2.** Questo statuto sarà anche emendato per essere conforme al modello dello statuto di Unione di Chiese, approvato dal Comitato Esecutivo della Conferenza Generale e successive modifiche.

**3.** Il Comitato esecutivo può raccomandare alla Conferenza Generale, tramite la EUD, degli emendamenti al modello dello statuto di Unione di Chiese.

#### **ART. 19 - Scioglimento dell'Unione**

**1.** Lo scioglimento dell'Unione può avvenire su voto dei 2/3 (due terzi) dei delegati presenti e votanti a ogni sessione dell'Assemblea.

**2.** In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina, d'intesa con la EUD, una Commissione incaricata di curare le fasi successive allo scioglimento.

**3.** Nel caso di scioglimento, tutti i beni e i fondi rimanenti, una volta che tutti i creditori siano stati soddisfatti, saranno trasferiti all'entità legale indicata dalla EUD.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO